



Comune di RADDUSA

Presidenza del Consiglio Comunale

Regolamento

*Disciplina delle Riprese e registrazioni
Audiovisive delle Sedute del Consiglio
Comunale*

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità e funzioni

Art. 3 Tutela dei dati sensibili

Art. 4 Limitazioni di trasmissione e relativa commercializzazione

Art. 5 Diffusione delle riprese via internet

TITOLO II - Forme di riprese audiovisive disciplinate dal presente Regolamento

Art. 6 Oggetto di disciplina

Art. 7 Riprese audiovisive effettuate direttamente dal Comune

Art. 8 Riprese effettuate da soggetto affidatario del servizio

Art. 9 Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

TITOLO III Modalità di registrazione e divulgazione delle riprese audiovisive

Art. 12 Modalità di ripresa

Art. 13 Obblighi dei soggetti autorizzati alle riprese

Art. 14 Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

TITOLO IV Disposizioni Finali

Art. 15 Norme di rinvio

Art. 16 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video della sedute pubbliche - ordinarie e straordinarie - del Consiglio Comunale e la relativa trasmissione sulla rete internet o televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da altro soggetto esterno, preventivamente autorizzato, secondo modalità stabilite nei successivi articoli.

ART. 2 - FINALITÀ E FUNZIONI

Il Comune di Raddusa perseguendo finalità di imparzialità, correttezza, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, attribuisce alla diffusione delle sedute di Consiglio Comunale, su internet tramite pagina web, social network o su reti televisive, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

ART. 3 - TUTELA DEI DATI SENSIBILI E RISPETTO DELLA PRIVACY

Il presente Regolamento garantisce l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, nei limiti in cui ciò non risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. In ogni caso non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone (Cod. deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica).

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili o giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle competenze a lui riconosciute per la gestione dei lavori del Consiglio Comunale, ha il potere di intervenire per vietare o sospendere – anche temporaneamente - le riprese audiovisive, ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o possano presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, ovvero, si manifestano, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy, violazioni della tutela dei dati sensibili e/o giudiziari.

Il Presidente del Consiglio Comunale richiama i Consiglieri ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare le riprese a tutela delle persone oggetto di discussione. Resta ferma la responsabilità di ciascun Consigliere, Amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale per le opinioni espresse e le dichiarazioni rese durante i dibattiti.

E' tassativamente vietato eseguire riprese audiovisive in sedute dichiarate segrete a norma del vigente Statuto e/o Regolamento Comunale, né potranno essere oggetto di ripresa audio -video le pause e le interruzioni disposte dal Presidente del Consiglio.

ART. 4 – LIMITAZIONI DI TRASMISSIONE E RELATIVA COMMERCIALIZZAZIONE

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a non utilizzare le immagini a scopo di lucro
- ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato, per uno scopo differente, occorre una nuova autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio;
- a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti. In caso di diffusione parziale, operata nell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario rispettare il principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza.

- a non veicolare immagini associandole a messaggi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dall'Ente.

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nelle diffusioni delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa, e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

I Consiglieri durante le sedute del Consiglio Comunale non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata o sottrarre la propria immagine alle riprese.

ART. 5 - DIFFUSIONE DELLE RIPRESE VIA INTERNET

Detto Regolamento dispone che la diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale avvenga sul sito istituzionale del Comune, sulle pagine ufficiali dei social network, e/o sulle reti televisive. Le sedute saranno trasmesse integralmente senza subire tagli e/o modificazioni, salvo le limitazioni previste dall'art. 3 (tutela dei dati sensibili) del presente Regolamento.

Le modificazioni sono consentite solo se utili ad una migliore fruizione delle riprese benché sia garantita l'integrità della ripresa.

TITOLO II

FORME DI RIPRESE AUDIOVISIVE DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 6 - OGGETTO DI DISCIPLINA

1. Il presente Regolamento disciplina le riprese audiovisive delle sedute consiliari ammesse nelle seguenti forme:

- A) Riprese effettuate direttamente dall'Ente;
 - B) Riprese effettuate da soggetto affidatario del servizio;
 - C) Riprese effettuate da soggetti terzi autorizzati;
 - D) Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;
- Non sono ammesse altre forme di riprese.

ART. 7 - RIPRESE AUDIOVISIVE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Il Comune di Raddusa può effettuare direttamente le riprese delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, con l'utilizzo di mezzi ed impianti propri, disponendo, la pubblicazione delle stesse sul sito web istituzionale dell'ente, sulle pagine ufficiali dei social network, e/o sull'emittente televisiva. Le riprese e le trasmissioni video, se effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale avverranno per il tramite del Responsabile del sistema informativo Comunale, il quale dovrà avvalersi di personale interno.

In alternativa all'ipotesi prevista al precedente comma, il Comune, ove lo ritenga opportuno, sulla base di una analisi costi benefici, può disporre l'affidamento del servizio delle riprese audio-video delle sedute di Consiglio Comunale, ad un soggetto terzo, secondo modalità stabilite dalle leggi vigenti.

Le riprese audio video delle sedute del Consiglio Comunale, effettuate dall'ente o dal soggetto affidatario, saranno divulgate, senza subire tagli o modificazioni (salvo le eccezioni previste del presente Regolamento), attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.

Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione per un periodo di sei mesi.

ART. 8 - RIPRESE EFFETTUATE DA SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere assicurato dall'impresa affidataria con propri mezzi tecnici e con proprio personale in possesso dei requisiti professionali appositamente prescritti per le attività oggetto

dell'appalto. Il personale impiegato non assume alcun tipo di rapporto di lavoro (di natura autonoma o subordinata) con il Comune.

ART. 9 - RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La diffusione delle immagini delle sedute Consiliari a scopi giornalistici deve ritenersi, in generale, consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica.

Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno essere autorizzate dal Presidente del Consiglio in forma scritta.

I giornalisti per poter effettuare le riprese dovranno fornire alla Presidenza del Consiglio le necessarie credenziali che attestino l'effettivo esercizio del diritto di cronaca: l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti o la dichiarazione del Direttore Responsabile della testata giornalistica che richiede l'accreditamento.

Mediante tale dichiarazione il Direttore Responsabile si assume direttamente la responsabilità del soggetto incaricato, pur non essendo questi iscritto all'albo professionale, confermando che tale soggetto presta la propria attività giornalistica alle dipendenze della testata da lui diretta.

Non saranno pertanto accreditati coloro che non rientrano in questa fattispecie.

TITOLO III

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE

ART. 12 - MODALITÀ DI RIPRESA

Le riprese avranno ad oggetto unicamente i lavori Consiliari con l'obbligo di interrompere le stesse durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale.

Le telecamere per le riprese delle sedute consiliari dovranno essere orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, ad eccezione del personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente solo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale, alla Giunta ed allo scranno del Presidente del Consiglio, del Sindaco e del Segretario Generale.

ART. 13 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLE RIPRESE

I soggetti autorizzati alla riprese audiovisive si impegnano:

- a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio Comunale così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
- a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
- ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
- a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse;
- a rispettare le disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento.

Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

ART. 14

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Raddusa è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate.

Il gestore privato a cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento sul sito internet del Comune è parimenti individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2000 e, per la parte ad esso attinente, le disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

ART.16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, successivamente all'esecutività della deliberazione che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato all'albo comunale. Il Regolamento sarà inserito nella raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali, tenuta presso l'ufficio di Segreteria Generale e sarà pubblicato sul sito internet del Comune, a libera visione di chiunque ne abbia interesse.